



BANDO PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER IN FAVORE DELL'EXPORT PROVINCIALE SENESE

ANNO 2026

Sommario

<i>Articolo 1 – Finalità.....</i>	<u>1</u>
<i>Articolo 2 – Destinatari.....</i>	<u>2</u>
<i>Articolo 3 – Oggetto ed entità del contributo.....</i>	<u>3</u>
<i>Articolo 4 – Presentazione della domanda.....</i>	<u>4</u>
<i>Articolo 5 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei voucher.....</i>	<u>5</u>
<i>Articolo 6 – Rendicontazione spese e liquidazione contributo.....</i>	<u>5</u>
<i>Articolo 7 – Controlli.....</i>	<u>8</u>
<i>Articolo 8 – Normativa europea di riferimento e cumulo.....</i>	<u>8</u>
<i>Articolo 9 – Responsabile del Procedimento.....</i>	<u>9</u>
<i>Articolo 10 – Norme per la tutela della Privacy.....</i>	<u>9</u>

Articolo 1 - Finalità

1. La Camera di Commercio di Arezzo-Siena (di seguito Camera) a norma delle competenze assegnate dal Decreto Legislativo 219/2016, sul “Riordino delle funzioni e dei compiti delle Camere di Commercio” espleta compiti di supporto e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali, anche in collaborazione con ICE (Agenzia per la promozione all'estero dell'internazionalizzazione delle imprese italiane).
2. A tal proposito, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, al fine di

incentivare il sistema economico della provincia di Siena verso l'esportazione e dare impulso verso nuovi mercati, la Camera istituisce nel proprio bilancio un fondo di **€ 114.500,00** per la provincia di Siena, destinato a coprire parte delle spese che le imprese sostengono per la partecipazione in presenza a manifestazioni internazionali come specificate nel successivo art. 3, che si tengono in ambito UE o extra UE (Italia compresa) dal **1.1.2026 fino al 15.12.2026**.

3. Il contributo della Camera non potrà superare il 50% delle spese ammissibili debitamente rendicontate e comunque l'ammontare massimo è stabilito in **€ 1.500,00** per domanda.

Articolo 2 - Destinatari

1. Possono beneficiare dell'intervento camerale le micro, piccole e medie imprese¹, che partecipano direttamente alle manifestazioni per le quali richiedono il contributo camerale, e che risultano:
 - a) avere sede legale e/o unità locale operativa (escluso magazzino o deposito) nella provincia di Siena;
 - b) essere attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
 - c) essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
 - d) non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - e) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), come da ultimo modificato con L. n. 27 del 2020. I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85;
 - f) aver assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
 - g) di non avere debiti scaduti nei confronti della Camera di Commercio e/o dell'Azienda Speciale Arezzo Sviluppo e/o di PromoSienaArezzo Srl;

¹ Le imprese, per accedere al contributo, dovranno possedere i requisiti previsti dall'Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014

- numero di addetti non superiore a 250 unità;
- fatturato non superiore a € 50.000.000;
- oppure un totale di bilancio non superiore a € 43.000.000

- h) non avere forniture in essere con la Camera di Commercio di Arezzo-Siena ai sensi dell'art. 4 co. 6, del D.L.95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
- i) per le imprese obbligate^{2 3}, avere provveduto a stipulare, ai sensi della L. 213/2023 art. 1 comma 101, un contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424 primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice Civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale⁴.
2. **I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti e mantenuti, a pena di esclusione, dal momento della presentazione della domanda sino a quello dell'erogazione del contributo.** Relativamente ai soli requisiti di cui alle lettere c), f) e g), qualora ne venga riscontrata l'irregolarità in sede istruttoria, è comunque ammessa la regolarizzazione entro 10 giorni dalla data di invio di specifica comunicazione da parte dell'Ente ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90.
3. Possono beneficiare dell'intervento camerale anche i Consorzi (ad esclusione di quelli che svolgono unicamente attività interna), in possesso dei requisiti indicati nel presente articolo ed a condizione che la maggioranza delle imprese consorziate siano attive ed abbiano sede legale e/o unità locale operativa (escluso magazzino o deposito) nella provincia di Siena.

Articolo 3 – Oggetto ed entità del contributo

1. Sono ammesse a contributo **esclusivamente** le seguenti voci di spesa, al netto di IVA soggettivamente detraibile, sostenute nell'anno 2026 comprese le spese già fatturate nell'anno 2025 e debitamente quietanziate, se riferite a manifestazioni che si svolgono nell'anno 2026:
- a) locazione spazio espositivo/stand;
 - b) allestimento spazio espositivo/stand;
 - c) trasferimento campionario fatturato da soggetti terzi – società di spedizioni (**N.B. le**

² Indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, hanno l'obbligo di stipulare l'assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Sono escluse dall'obbligo solamente le imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile (imprese agricole).

³ Con il DL Milleproroghe 2026 (decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200) in relazione alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali è stato stabilito che:

- per le imprese della pesca e dell'acquacoltura il termine è prorogato al 31 marzo 2026 (art. 15, comma 2);

- per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287), nonché per le imprese turistico ricettive, il termine indicato dal decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 per le piccole e microimprese è prorogato al 31 marzo 2026 (art. 16, comma 2).

⁴ Ovvero le "Immobilizzazioni materiali", ed in particolare: 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali, a qualunque titolo impiegati nell'esercizio dell'impresa, anche qualora non di proprietà (ad esempio affitto o leasing).

tipologie di spesa b) e c) sono ammissibili a condizione che venga fornita adeguata dimostrazione della locazione dello spazio espositivo, tramite fotografie dello stand, iscrizione al catalogo degli espositori, contratto di noleggio dello spazio o fattura e quietanza di pagamento ecc.).

2. Non sono ammesse in nessun caso le spese di viaggio, vitto e alloggio o altre spese non rientranti nelle tipologie di cui al precedente comma.
3. La misura del contributo coprirà fino al 50% delle spese e, comunque, per un massimo di € 1.500,00 per domanda, relativa alle seguenti tipologie di manifestazioni:
 - a) fiere internazionali (con spazio espositivo allestito), in ambito UE o extra UE (Italia compresa);
 - b) eventi collaterali a fiere internazionali, nonché incontri d'affari con buyer internazionali, che si svolgono in ambito UE o extra UE (Italia compresa), organizzati da enti internazionali o nazionali;
4. Ciascuna impresa non potrà ricevere nel complesso più di due contributi (relativi ad altrettante domande ammissibili), a valere sul presente Bando.
5. I contributi di cui al presente Bando saranno concessi fino all'esaurimento dell'apposito fondo previsto nel bilancio camerale ed in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande pervenute all'Ente camerale.
6. Nel caso in cui, in sede di istruttoria della domanda dovessero risultare dubbi in merito al tipo di manifestazione indicato rispetto alle categorie di cui al precedente comma 3 del presente articolo, il Responsabile del Procedimento potrà richiedere ulteriore documentazione assegnando il termine di 7 giorni per il deposito, dopodiché comunica la propria decisione in merito.
7. I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Articolo 4 – Presentazione della domanda

1. La domanda redatta utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica (allegata al presente Bando quale parte integrante e sostanziale) scaricabile dal sito internet della Camera <https://www.as.camcom.it> dovrà, a pena di inammissibilità, essere sottoscritta dal legale rappresentante. Qualora la firma non fosse digitale ma autografa, dovrà essere allegata, sempre a pena di inammissibilità, la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, così come previsto dal DPR 445/2000.

2. La domanda potrà essere presentata a partire dal giorno **12 marzo 2026** e fino al giorno **15 dicembre 2026**.
3. La domanda dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.it, indicando nell'oggetto: "Bando per l'erogazione di voucher in favore dell'export provinciale senese anno 2026" e dovrà essere composta dal modulo di domanda e dall'allegato A: piano finanziario dell'iniziativa redatto in forma analitica, con l'ammontare delle spese e le modalità della loro copertura.
4. Ciascuna domanda dovrà essere presentata tramite distinta pec; in caso di più domande all'interno della stessa pec, verrà considerata valida quella relativa alla manifestazione che si svolge (o si è svolta) per prima, mentre le altre verranno dichiarate **inammissibili** ed andranno eventualmente ripresentate con conseguente assegnazione di posizione in graduatoria in base alla data di arrivo di queste ultime.
5. La concessione del contributo, in caso di istruttoria positiva della richiesta sarà disposta con determinazione del Dirigente secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande e fino ad esaurimento risorse e comunque entro il 31.12.2026, data di scadenza del presente Bando.

Articolo 5 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei voucher

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) a comunicare tramite pec l'eventuale mancata partecipazione alla manifestazione oggetto della domanda e la conseguente rinuncia al contributo, prima dell'inizio della stessa.
2. Il mancato rispetto degli obblighi previsti alle lettere a) e/o b) del presente articolo comporta la decadenza totale del contributo camerale.
3. Il mancato rispetto dell'obbligo previsto alla lettera c) del presente articolo comporta per l'azienda inottemperante la decurtazione del 20% del contributo eventualmente concedibile in favore della stessa in occasione del bando successivo al presente e relativo all'erogazione di voucher in favore dell'export provinciale senese.

Articolo 6 – Rendicontazione spese e liquidazione contributo

1. Il contributo sarà effettivamente erogato, con apposita determinazione dirigenziale, sulla base della rendicontazione da inviare all'Ente Camerale:
 - a) **per le manifestazioni non ancora iniziate al momento di presentazione della domanda:**

entro e non oltre 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, se successiva alla comunicazione di concessione, ovvero, se antecedente, dal ricevimento della stessa, pena la revoca del contributo concesso.

b) per le manifestazioni già iniziate o concluse al momento di presentazione della domanda: entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, pena la revoca del contributo concesso.

2. La rendicontazione, redatta utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica scaricabile dal sito internet della Camera <https://www.as.camcom.it>, dovrà essere inviata esclusivamente tramite pec al seguente indirizzo cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.it indicando nell'oggetto: "Rendicontazione voucher in favore dell'export provinciale senese anno 2026" e dovrà essere così composta:

- **Modulo di rendicontazione;**
- **consuntivo finanziario in forma analitica (ALL. B) comprensivo delle fatture e degli altri documenti di spesa (in copia conforme all'originale), debitamente quietanzati al fine della verifica dell'effettivo pagamento: nel caso di fatture elettroniche integrate con il codice CUP apposto successivamente all'emissione del documento contabile (di cui al comma 5 lett. a) del presente articolo), andrà allegato anche l'“Elenco codici CUP” alla data di invio della rendicontazione, scaricabile dall'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate per ogni fattura integrata;**
- **Se obbligati, copia della polizza assicurativa a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 in corso di validità.**
- **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ALL. C).**

3. La rendicontazione, a pena di inammissibilità, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante ed inviata esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.it. Qualora la firma non fosse digitale ma autografa, dovrà essere allegata, sempre a pena di inammissibilità, la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, così come previsto dal DPR 445/2000;

4. **In ogni caso il contributo erogato non potrà superare l'importo concesso.**

5. Sui documenti di spesa dovrà essere riportata la descrizione della prestazione svolta, dalla quale si dovrà chiaramente desumere che la spesa sostenuta è direttamente riferibile all'evento per il quale è stato concesso il contributo. Tutte le fatture devono riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato con il provvedimento di concessione e la dicitura "**CCIAA Ar-Si: export senese 2026**", apposto esclusivamente secondo le seguenti modalità e quindi senza possibili metodologie alternative:

a) **Per le fatture emesse prima dell'eventuale concessione dell'agevolazione, pena la non**

ammissibilità della spesa, le imprese beneficiarie devono provvedere all'integrazione delle stesse per l'apposizione del CUP successivamente assegnato con il provvedimento di concessione, e della dicitura "**CCIAA Ar-Si: export senese 2026**", secondo le seguenti modalità⁵:

- le **Fatture elettroniche** trasmesse al Sistema di Interscambio dovranno essere integrate con il Codice unico di progetto (CUP) mediante l'utilizzo del servizio web⁶ presente nell'area riservata del sito online dell'Agenzia delle Entrate dedicata alla consultazione delle "**Fatture elettroniche ed altri dati IVA**" del portale "Fatture e Corrispettivi" al link "**Integrazione CUP**" (nel box "Comunicazioni". Il servizio può essere utilizzato dal cessionario/committente, ovvero da un suo intermediario con delega al servizio "**Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici**". Il beneficiario può altresì consultare l'elenco dei CUP presenti nelle fatture elettroniche integrati tramite il medesimo servizio web e scaricare il relativo Elenco dei Cup inseriti in formato pdf. La guida al servizio pubblicata dall'Agenzia delle Entrate è consultabile cliccando [qui](#) ;
- le **Fatture cartacee** (in tutti i casi in cui il fornitore dei servizi non sia obbligato per legge all'emissione di fatture elettroniche) dovranno essere regolarizzate mediante l'apposizione del CUP e della dicitura "**CCIAA Ar-Si: export senese 2026**" sull'originale (sia di acconto che di saldo), con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro (il documento così come integrato dovrà essere conservato secondo quanto disposto dall'art. 39 del d.p.r. 633/1972 e s.m.i.);

b) **Per le fatture (sia cartacee che elettroniche) emesse successivamente alla comunicazione del CUP da parte della Camera, pena la non ammissibilità della spesa**, le stesse dovranno riportare tale Codice ab origine. I beneficiari dovranno, pertanto, comunicare il CUP e la dicitura "**CCIAA Ar-Si: export senese 2026**" ai propri fornitori, affinché provvedano ad inserirli nelle fatture ancora da emettere;

c) **le Fatture estere emesse sia prima che successivamente alla comunicazione del CUP da parte della Camera** (in tutti i casi in cui il fornitore dei servizi sia privo di stabile organizzazione nel territorio dello stato), dovranno essere regolarizzate mediante l'apposizione del CUP e della dicitura "**CCIAA Ar-Si: export senese 2026**" sull'originale di ogni fattura cartacea (sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro (il documento così come integrato dovrà essere conservato secondo quanto disposto dall'art. 39 del d.p.r. 633/1972 e s.m.i.).

N.B. In tutti i casi sopra riportati (Fatture elettroniche, cartacee o estere) è altresì necessario

⁵ Non si tratta di una regolarizzazione ai fini fiscali ma un'integrazione al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 5 commi 6 e 7 del D.L. 24/02/2023 n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21/04/2023 e s.m.i.

⁶ introdotto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10/12/2025 Prot. n. 563301/2025

che il CUP e la dicitura “CCIAA Ar-Si: export senese 2026” vengano apposte anche su tutte le relative quietanze di pagamento;

Relativamente a quanto stabilito nella presente comma, ai fini dell'apposizione del CUP nelle fatture rendicontate, si precisa che qualora, anche in corso di validità del presente Bando, venissero emanate nuove e differenti disposizioni, le imprese saranno tenute a conformarsi;

6. Nel caso in cui la documentazione di cui al presente articolo risulti incompleta (eccetto i casi per i quali sia espressamente prevista la pena della non ammissibilità), è ammessa la regolarizzazione entro 10 giorni dalla data di invio tramite pec di specifica comunicazione da parte dell'Ente ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90.
7. Decorso inutilmente anche questo termine, la Camera procederà a liquidare il contributo solo relativamente alla parte di spesa debitamente documentata o a revocare il contributo.

Articolo 7 – Controlli

1. La Camera si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

Articolo 8 – Normativa europea di riferimento e cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime de minimis, ai sensi del regolamento n. 2831/2023 del 13.12.2023 (GUUE serie L del 15.12.2023) In base al Regolamento n. 2831/2023, l'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad un'impresa unica⁷ non può superare il massimale ivi previsto.
2. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - a) con altri aiuti in regime de minimis fino al massimale pertinente;

⁷ Art. 2 paragrafo 2 del Regolamento Commissione UE n. 2831 del 13 dicembre 2023.

Ai fini del presente Regolamento, si intendono tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

- b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione;
 - c) con altri contributi pubblici.
3. Il cumulo di cui sopra non potrà comunque superare il 100% delle spese sostenute ed imputate alla rendicontazione del contributo di cui al presente Bando.
 4. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.
 5. Per tutto quanto non regolamentato dal presente articolato si fa riferimento al Regolamento camerale *“Criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari per l’attribuzione di vantaggi economici in conformità dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241”*, vigente alla data di pubblicazione del presente Bando, nonché a tutte le disposizioni vigenti in materia di contributi pubblici, di ritenute fiscali e ammissibilità delle spese sostenute.

Articolo 9 – Responsabile del Procedimento

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Ilaria Casagli. Per informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: e-mail: promozione@as.camcom.it Tel. 0575-303 811-847.

Articolo 10 – Norme per la tutela della Privacy

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo - Siena intende informarLa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.
2. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ex art. 6, par. 1, lett. c del GDPR) di cui all’art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:

- le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese;
 - l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei contributi.
3. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di Commercio per le finalità precedentemente indicate.
 4. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal **“Bando per l'erogazione di voucher in favore dell'export provinciale senese anno 2026”**, con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.
 5. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di Commercio anche da Società del Sistema camerale appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.
 6. I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
 7. Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.
 8. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 5 (cinque) anni in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
 9. **Diritti degli interessati:** ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:
 - chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;

- esercitare i diritti mediante la casella di posta rdp@as.camcom.it con idonea comunicazione;
- proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

10. **Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Arezzo – Siena con sede legale in Arezzo via Spallanzani, 25 e sede in Siena p.zza Matteotti, 30, P.I. e C.F. 02326130511, pec cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.it la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: rdp@as.camcom.it.